

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA NOTIFICA DEI SOGGIORNANTI NEL COMUNE DI BISSONE

dell'8 febbraio 2016

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- la Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- il Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;
- l'art. 106 lett. e), l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;

ordina:

- | | |
|--|--|
| Art. 1
Scopo | La presente Ordinanza ha lo scopo di regolare la notifica di tutte le persone che soggiornano sul territorio del Comune di Bissone. |
| Art. 2
Obbligo della notifica | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque da alloggio a terze persone che intendono soggiornare nel Comune (dette in seguito soggiornanti) è tenuto ad inoltrare una notifica, stesa su apposito modulo, all'Ufficio Controllo Abitanti del Municipio di Bissone (denominato in seguito UCA). 2. Le notifiche devono essere trasmesse entro 8 giorni dalla data di arrivo. Invece le notifiche di partenza devono essere trasmesse 8 giorni prima della partenza dei soggiornanti. 3. L'obbligo della notifica incombe innanzitutto al locatore/amministratore, in secondo luogo ai soggiornanti, tramite i moduli ufficiali. 4. L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato. |
| Art. 3
Annuncio all'UCA e documentazione | I soggiornanti devono presentarsi personalmente presso l'UCA per la relativa notifica entro 8 giorni dalla data di arrivo, producendo un'attestazione ufficiale originale dalla quale risulti il domicilio effettivo e fiscale. |
| Art. 4¹
Durata del soggiorno | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il soggiornante, dopo la notifica di cui all'articolo precedente, riceve una conferma di notifica di soggiorno nel Comune. 2. La durata della conferma di notifica è di 1 anno, rinnovabile. L'UCA, di regola prima della scadenza del termine, provvede a verificare se i presupposti del soggiorno sono rimasti invariati convocando il soggiornante. Se le condizioni sono immutate viene rilasciata una nuova conferma di notifica della medesima durata della precedente. 3. Le spese amministrative sono addebitate al soggiornante in base a quanto previsto dalla specifica Ordinanza Municipale sulle tasse di Cancelleria. |
| Art. 5
Accertamenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'UCA può esigere in ogni momento la produzione di altri documenti ufficiali che consentono di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, come pure può esigere copia di tutti i documenti necessari per effettuare le registrazioni/notifiche previste dalle Leggi speciali. 2. Per eventuali accertamenti particolari presso il domicilio dei soggiornanti, l'UCA si avvale della collaborazione della Polizia comunale. |
| Art. 6
Ricorsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contro le decisioni dell'UCA può essere interposto reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica. 2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso secondo i disposti della LOC e della LPAm. |

Art. 7
Contravvenzioni

1. Chi non ottempera alle disposizioni previste nella presente Ordinanza è passibile di una multa che va da un minimo di CHF 20.00 ad un massimo di CHF 200.00.
2. Sono riservate l'azione penale, la procedura di contravvenzione e le procedure rette dal diritto cantonale e federale.

Art. 8
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 10
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 5 aprile 2016 al 5 maggio 2016.

Per il Municipio:

Il Vice Sindaco a.i.

Il Vice Segretario

Marco Taminelli

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 41/2016.

Note:

¹Art. 4 modificato dal Municipio con RM 957/2022 pubblicata agli albi comunali dal 14.12.2022 al 30.01.2023. Entrata in vigore immediata.